



Il Rettore

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 NEL SECONDO SEMESTRE DELL'A.A. 2020-2021

IL RETTORE

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 628/2008, prot. 14296 del 2 aprile 2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 35-40;

VISTO il Regolamento studenti, emanato con D.R. rep. n. 548/2012 del 26 marzo 2012 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 18, 21, 28-30 e l'Allegato 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, rubricato "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020 con la quale alle Università lombarde è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 ed in particolare l'art. 2, con il quale sono individuate le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 1 con rischio alto o scenario di tipo 2 con rischio moderato - "Zona Arancione"), per le quali - se previste dal Ministero della salute e dalle Regioni stesse - si applicano misure limitative alla circolazione delle persone tra comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021, in forza della quale la Regione Lombardia è stata inserita nella fascia caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (fascia 2 denominata "Zona Arancione");

CONSIDERATO che l'ordinanza del Ministero della Salute è efficace dal 24 gennaio 2021 e per un periodo di quindici giorni;

CONSIDERATO inoltre, che l'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, il quale detta disposizioni specifiche per le regioni collocate in "Zona Arancione", non contiene prescrizioni ulteriori per le Università;

DATO ATTO che alla Regione Lombardia sono applicate, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, lett. u) del DPCM 14 gennaio 2021, a norma del quale *"le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza"*;

RICHIAMATI il D.R. Rep. n. 690/2020 del 4 marzo 2020 rubricato "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali a seguito dell'emergenza sanitaria da covid -19", D.

R. rep. n. 922/2020 del 27 marzo 2020, rubricato "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali durante il periodo di sospensione delle attività formative a seguito dell'emergenza sanitaria da covid -19", il D.R. Rep. n. 1502/2020 del 4 giugno 2020 rubricato, "Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali durante il periodo di sospensione delle attività formative a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid 19 e proroga dei termini di consegna della domanda finale di ammissione per i dottorati di ricerca, nonché il D.R. rep. n. 2821/2020 del 22 ottobre 2020;

RICHIAMATO in particolare il D.R. rep. n. 2947 del 6 novembre 2020, emanato nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre;

RICHIAMATI il D.R. rep. n. 3175-2020 del 4 dicembre 2020 e rep. n. 339-2020 del 23 dicembre 2020 che hanno prorogato l'efficacia delle disposizioni contenute nel D.R. rep. n. 2947-2020, rispettivamente fino al 7 e fino al 31 gennaio 2021;

DATO ATTO infine che il D.R. rep. n. 102-2021 del 19 gennaio 2021, emanato nel rispetto della precedente Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, la quale collocava la Lombardia su una fascia di massima gravità alto rischio (fascia 4 – Zona Rossa), non è mai divenuto efficace e deve intendersi annullato dal presente decreto;

RITENUTO di dover attuare le misure previste dalle richiamate disposizioni normative garantendo in tal modo i servizi essenziali e di pubblica utilità nonché i servizi connessi alla formazione a distanza e la prosecuzione dei percorsi formativi degli studenti;

ACQUISITO il parere della componente giuridica dell'Unità di crisi,

DECRETA

L'Università di Pavia, nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020, dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e dall'ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021, svolgerà le proprie attività istituzionali di didattica, ricerca e terza missione, nonché il supporto amministrativo, gestionale ed informatico a tali attività secondo le modalità che seguono, avendo avuto cura di individuare le attività che debbono proseguire in presenza secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10 lett. u), del D.P.C.M. 14 gennaio 2021.

ARTICOLO 1 – Lezioni

Le residue lezioni del primo semestre dell'anno accademico 2020-2021 sono erogate a distanza.

Mentre, compatibilmente con le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza sanitaria, e in conformità con la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 16/11/2020 (Repertorio n. 226/2020; Prot n. 136086 del 17/11/2020), nel secondo semestre le lezioni saranno erogate in forma mista secondo le modalità (a piccoli gruppi o a rotazione) già attuate nella prima parte del primo semestre, video-registrate e accessibili online agli studenti per almeno 15 giorni.

Le indicazioni relative alle modalità di erogazione saranno raccolte e, se necessario, integrate nel "Piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari" di Ateneo che sarà redatto in conformità con quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2021 art. 1, comma 10, lettera u.

ARTICOLO 2 - Esami di profitto

Gli esami orali di profitto si svolgeranno a distanza, secondo le modalità sino ad oggi adottate.

Gli esami scritti di profitto si potranno svolgere in presenza, secondo la valutazione del docente, ma avendo cura di accogliere eventuali richieste degli studenti in tale senso, ai quali sarà comunque garantita la possibilità di svolgere l'esame a distanza secondo le modalità sino ad oggi adottate.



Il Rettore

Per la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali le prove scritte e le simulazioni concorsuali potranno essere svolte in presenza.

ARTICOLO 3 - Esami di laurea

Le sedute di laurea - triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico - nonché gli esami finali dei dottorati e la discussione delle tesi di specializzazione di area medica si svolgeranno a distanza.

ARTICOLO 4 - Ricevimento studenti

Il ricevimento degli studenti avviene a distanza (ad esempio via Skype, Zoom o telefonicamente). Lo studente concorderà con il docente le modalità attraverso mail.

Il ricevimento potrà avvenire in presenza solo qualora in ragione del tema di ricerca o dell'argomento da trattare il colloquio in presenza risulti imprescindibile, dopo avere concordato con il docente un orario preciso e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria.

ARTICOLO 5 – Laboratori, uscite didattiche, tirocini; predisposizione di tesi di laurea e di dottorato

I laboratori, le uscite didattiche e le attività di tirocinio si potranno svolgere in presenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica nonché delle eventuali disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi.

Ai fini della preparazione delle tesi di laurea e di dottorato di ricerca, è consentita la frequenza di laboratori e biblioteche, sempre nel rispetto delle norme sanitarie e del "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo.

ARTICOLO 6 - Master e corsi di perfezionamento

Le attività formative dei master e corsi di perfezionamento e le sedute di diploma sono consentite sia a distanza, sia in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai protocolli sanitari.

Si rimanda agli articoli 5 e 8 per quanto riguarda le attività di laboratorio, predisposizione delle tesi di diploma e svolgimento dei tirocini curriculari.

ARTICOLO 7 - Attività formative per specializzandi di area sanitaria (medici in formazione specialistica e specializzandi delle Scuole per laureati non medici)

Gli specializzandi si attengono alle decisioni comunicate dai Direttori delle Scuole.

Le attività formative professionalizzanti per gli specializzandi si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle condizioni di sicurezza-previste dalla legge e dai protocolli sanitari, con le modalità già attualmente in vigore.

Agli specializzandi vanno sempre garantite adeguate condizioni di sicurezza e igiene personali, tra cui i prescritti Dispositivi di Protezione Individuale.

Le attività formative teoriche potranno essere svolte da remoto, sulla base delle decisioni comunicate dai Direttori.

ARTICOLO 8 - Tirocini esterni all'Ateneo di studenti e laureati

I tirocini esterni all'Ateneo potranno essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.

Per lo svolgimento del tirocinio si dovrà tenere conto anche delle disposizioni limitative della circolazione delle persone e dei mezzi, ove vigenti. Tutte le informazioni sull'attivazione e sulla gestione dei tirocini curriculari, per studenti, e extracurriculari, per laureati, presso enti e aziende esterni all'Ateneo sono consultabili alla pagina dedicata del COR.

Per quanto riguarda i tirocini obbligatori degli studenti iscritti ai corsi afferenti ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso strutture ospedaliere convenzionate, si svolgono in

presenza compatibilmente con la disponibilità di tali strutture.

Per ciò che concerne lo svolgimento dei tirocini all'estero in uscita e in ingresso attraverso il programma Erasmus, si rimanda all'Art 10, del presente decreto.

ARTICOLO 9 - Attività di ricerca

Proseguono regolarmente, nella più rigorosa conformità al "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo, le attività di ricerca nei laboratori e nelle biblioteche da parte di docenti, assegnisti, borsisti, dottorandi, laureandi e PTA.

ARTICOLO 10 - Mobilità internazionale

Considerato il permanere di una situazione sanitaria complessa e di una preoccupante diffusione del Covid-19 in molti Paesi, l'Ateneo sconsiglia di partire per un periodo di mobilità internazionale, favorendo quando possibile la modalità virtuale.

Per ciò che concerne la mobilità in uscita, la partenza è comunque condizionata alla conferma da parte dell'ente ospitante che ne autorizza l'ospitalità, anche secondo le regole di ingresso stabilite da ciascun Paese.

I competenti uffici garantiranno tutto il supporto necessario per la riprogrammazione delle partenze o per attivare il periodo di studio, ricerca, insegnamento e formazione all'estero in modalità mista o virtuale e per la gestione delle situazioni particolari dei candidati che dovessero ritardare la partenza o rientrare in Italia concludendo anticipatamente la propria esperienza di mobilità.

- **Studenti, dottorandi, docenti e PTA in ambito Programma Erasmus o accordi bilaterali di scambio e/o doppio diploma, congiunto o multiplo**

Si autorizzano i periodi di studio all'estero in ingresso e in uscita, purché le attività previste durante il periodo di mobilità siano non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e sostenuti da un programma di studio autorizzato, sotto forma di Learning agreement for study o traineeship firmato dalla istituzione inviante ed ospitante.

- **Dottorandi**

Si autorizzano i periodi di studio e/o ricerca all'estero-in uscita, purché non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e sostenuti da un programma di studio e/o ricerca autorizzato dal collegio dei docenti del proprio corso di studi.

L'autorizzazione di missione all'estero sarà subordinata alla compilazione e approvazione dello specifico nuovo modulo per incarico di missione.

La mobilità dei dottorandi in ingresso potrà essere autorizzata dal dipartimento e/o dal docente referente del candidato in accordo con le regole sanitarie e di sicurezza del dipartimento stesso.

- **Missioni all'estero del personale docente e PTA**

Si autorizzano le missioni internazionali del personale docente e PTA in ingresso e in uscita, purché non differibili e non sostituibili con soluzioni alternative a distanza e, che siano sostenuti da un programma di insegnamento o lavoro autorizzato dall'Ateneo.

L'autorizzazione di missione all'estero sarà subordinata alla compilazione e approvazione dello specifico nuovo modulo per incarico di missione.

Articolo 11 - Missioni in Italia

Per le missioni in Italia valgono le medesime disposizioni previste per le missioni all'estero.

ARTICOLO 12 - Servizi bibliotecari

Restano attivi, ma erogati in modalità „contactless“ (senza la mediazione del personale

normalmente addetto al front office) i servizi bibliotecari principali e più richiesti (prestito locale e interbibliotecario, consulenza bibliografica, fornitura di documenti in formato pdf per materiale cartaceo ed elettronico).

Continuerà ad essere attivo il servizio di prestito librario a domicilio, tramite corriere e senza oneri per l'utente, destinato in modo particolare agli utenti non domiciliati a Pavia e a Cremona.

L'accesso alle biblioteche sarà consentito - fino a esaurimento dei posti (significativamente ridotti) - a tutti gli utenti istituzionali (ricercatori, docenti e, se muniti della apposita autocertificazione, dottorandi, assegnisti, borsisti, tutori, contrattisti, laureandi e studenti), sia per la consultazione del materiale posseduto, sia per lo studio individuale. Obbligatoria resta la prenotazione da effettuarsi unicamente tramite l'App di "Affluences" o la relativa versione web (<https://www.affluences.com>).

L'accesso sarà consentito nelle biblioteche che hanno predisposto misure di distanziamento atte ad evitare il rischio di prossimità e di aggregazione, nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione della salute stabilite nel "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo. Le strutture bibliotecarie in grado di attivare tale servizio sono le seguenti: Biblioteca della Scienza e della Tecnica (sez. Tamburo e Golgi-Spallanzani), Biblioteca delle Scienze (sezione Fisica), Biblioteca di Area Medica, Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza (salone di Diritto Privato), Biblioteca di Scienze Politiche e Sociali (sala Esagoni), Biblioteca di Studi Umanistici (sezione San Tommaso, Arte, Filosofia), Biblioteca di Musicologia e Beni Culturali di Cremona.

Il Piano Straordinario dei Servizi Bibliotecari in periodo di emergenza sanitaria e il Modulo per l'Autocertificazione e per la richiesta di ammissione nelle strutture bibliotecarie è scaricabile dal portale del Sistema Bibliotecario di Ateneo, al seguente link: <http://biblioteche.unipv.it/servizi-bibliotecari-per-emergenza-covid-19>.

ARTICOLO 13 - Collaborazioni studentesche

È consentito lo svolgimento in presenza delle collaborazioni studentesche, nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo, a condizione che tali attività siano indifferibili e non possano essere svolte a distanza. I responsabili dei servizi cui sono assegnate le collaborazioni studentesche possono sempre consentirne lo svolgimento in modalità a distanza quando praticabile. Sono sospese le collaborazioni studentesche relative ad attività differibili e non svolgibili a distanza.

ARTICOLO 14 - Collaborazioni tutorato.

I tutorati sono erogati normalmente a distanza. Possono essere erogati in presenza se si tratta di attività laboratoriali indifferibili e non sostituibili con attività alternative, sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza stabilite dal "Protocollo anti-contagio" approvato dall'Ateneo.

ARTICOLO 15 - Personale tecnico - amministrativo

Le attività del personale tecnico - amministrativo sono regolate da apposite determinazioni del Direttore Generale.

ARTICOLO 16 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali degli interessati è funzionale allo svolgimento dell'attività didattica a distanza ed è riconducibile - anche in modalità telematica - alle funzioni istituzionalmente assegnate all'Ateneo, sede primaria di istruzione superiore e ricerca, che opera in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e dell'art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i., secondo le modalità indicate dallo Statuto e dalla normativa di settore. Non deve pertanto essere richiesto agli interessati uno specifico consenso. Gli strumenti saranno configurati in modo da minimizzare i dati personali da trattare. Per quanto riguarda il trattamento dei dati e in generale



Il Rettore

la tutela della privacy, gli esami a distanza avvengono sulla base dell'Informativa di Ateneo disponibile ai seguenti link:

<https://privacy.unipv.it/informativa-esami-a-distanza/>

<https://privacy.unipv.it/the-protection-of-personal-data/>

e resa disponibile nell'applicativo ESSE3 a ciascuno studente iscritto ai corsi di studio dell'Ateneo.

ARTICOLO 17 - Entrata in vigore

Le disposizioni contenute nel presente decreto, che sostituisce integralmente il D.R. rep. 102-2021, entreranno in vigore il 1° febbraio 2021 e saranno efficaci fino al 13 giugno 2021, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative nazionali e/o regionali che ne dovessero indurre la revisione.

Pavia, *data del protocollo*

IL RETTORE

Prof. Francesco Svelto

(documento firmato digitalmente)